



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio fra i Comuni di Enna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 08 del Registro

data 24/01/2025

Oggetto: Approvazione Piano Triennale delle assunzioni di personale 2025/2027 e Piano Annuale 2025.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30/2000.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Favorevole.



Il responsabile del II settore
Economico - Finanziario
Dott.ssa Maria Concetta Giunta

Li, 20.01.2025

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Favorevole.



Il responsabile del II settore
Economico - Finanziario
Dott.ssa Maria Concetta Giunta

Li, 20.01.2025

L'anno **duemila venticinque** il giorno ventiquattro del mese di GENNAIO alle ore 12,10 e segg., in Catenanuova nell'aula delle adunanze, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del

- Sindaco
 Vice - Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori.

All'appello nominale risultano presenti:

NOME E COGNOME	CARICA RIVESTITA	P	A
Antonio IMPELLIZZIERI	Sindaco	X	
Carmelo DI MARCO	Assessore	X	
Nicola LEOCATA	Assessore		X
Rosaria INGRASSIA	Vice- Sindaco	X	
Lucia BARBAGALLO	Assessore	X	
TOTALE			<u>04 05</u>

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Filippo Ensabella

Il Presidente della Giunta, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione n. 5 del 20.01.2025;
Visti i pareri di legge, resi favorevoli dai resp.li dei settori interessati;
Ritenuta la proposta relativa all'oggetto meritevole di accoglimento;
A voti unanimi favorevoli espressi, dagli aventi diritto, nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA

La proposta e' approvata e, con separata unanime votazione, dichiarata immediatamente esecutiva.


N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario Comunale verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

n. 5 del 20.01.2025

Oggetto: Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Favorevole.

Proponente: Il Responsabile del II Settore
Dott.ssa Maria Concetta Giunta



VISTI sotto il profilo della vigente normativa generale in materia di assunzioni:

- l'art 48 , comma 2, D.Lgs. 267/2000, che stabilisce che sono di competenza della giunta tutti gli atti che le norme di legge non riservano alla competenza del sindaco e del consiglio;
- l'art. 39 della L. 27.12.1997, n. 449, che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, nonché prevedendo che le nuove assunzioni debbano, soprattutto, soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, secondo cui gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, che prevede, quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- l'art. 2 del medesimo D.Lgs. 165/2001, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e determinano le dotazioni organiche complessive dell'Ente;
- l'art. 1, comma 102, della L. 30.12.2004, n. 311, secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, c. 2, e all'art. 70, c. 4, del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- l'art. 19, c. 8, della L. 28.12.2001, n. 448, secondo cui, a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 25.05.2017 n. 75, che disciplina l'organizzazione degli uffici e il piano triennale del fabbisogno di personale da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio e della relativa spesa;

- il Decreto 08.05.2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, con cui sono state definite le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, disponendo l'adeguamento degli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione ed alla sua identificazione quale tetto massimo di spesa potenziale che ciascun Ente è tenuto a determinare per l'attuazione del PTFP;

Assunto che sulla base delle previsioni di cui all'articolo 6 del D.L. n. 80/2021 è stato istituito il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) e che sulla base delle previsioni dettate dal D.P.R. n. 81/202022, in tale documento confluisce il programma triennale del fabbisogno del personale , documento che deve comunque essere allegato al DUP, quanto meno per le scelte strategiche di organizzazione e per la definizione delle capacità assunzionali, e che di conseguenza questo documento costituisce una sezione del PIAO.

Dato atto che i responsabili dei settori hanno effettuato la verifica della condizione organizzativa esistente nell'ente e che non risultano da tale verifica condizioni di eccedenza di personale, del che l'ente dà atto con il seguente provvedimento.

Vista l'attuale normativa relativa alla determinazione delle capacità assunzionale dell'Ente, in base alla quale è stato sostituito il precedente principio del “turnover, connesso alle cessazioni del personale con quello della “sostenibilità finanziaria” della spesa di personale, in applicazione alle sotto riportate disposizioni:

- l'art. 33 del D.L. 30.04.2019, n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”), convertito, con modificazioni, dalla L. 28.06.2019, n. 58, c secondo cui: *«A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. [...] I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato [...] I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia*

– il Decreto 17.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” in applicazione del sopra richiamato art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, nonché la successiva Circolare 13.05.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri

– Dipartimento della Funzione Pubblica, avente ad oggetto “Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell’art 33, comma 2, del decreto –legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”.

– l’art. 57, comma 3-septies, del D.L. 14.08.2020, n. 104, coordinato con la Legge di conversione 13.10.2020, n. 126, secondo cui: «*A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente*».

CONSIDERATO CHE:

- Spesa del personale desunta dal rendiconto 2023, al netto delle spese eterofinanziate degli arretri contrattuali € 1.995.325,84;
Entrate correnti da rendiconto 2021..... € 5.290.698,66;
Entrate correnti da rendiconto 2022 ... € 6.018.565,23
Entrate correnti da rendiconto 2023..... € 7.482.145,83;
Media aritmetica delle entrate del triennio 2021-2023,
al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità € 5.999.381,82;

DATO ATTO, altresì, che ai fini del rispetto del valore soglia del D.M. 17.03.2020, per la definizione delle capacità assunzionali non concorrono le spese di personale oggetto di finanziamento e le relative entrate (spese etrofinanziate) ammontanti per questo Ente nell’anno 2023 ad € 30.245,48;

ACCERTATO che al 31/12/2023, la popolazione residente è stata pari a 4.507 abitanti, e quindi, questo Ente rientra nei comuni di fascia demografica d)

VISTO l'allegato prospetto di calcolo del limite di spesa del personale (allegato A) dal quale si rileva che questo Ente permane nel novero degli enti non virtuosi, avendo un rapporto tra la spesa del personale dell'anno 2023 (ultimo rendiconto approvato) e le entrate correnti riferite al triennio 2021-2023 (ultimi 3 rendiconti approvati), come definiti dall'art. 2 dello stesso Decreto, pari al 33,26%, al di sopra del valore soglia e del valore di rientro pari rispettivamente al 27,2 % e al 31,2% riferita alla fascia demografica di appartenenza di questo Ente, ai sensi dell'art. 4 del Decreto del 17.03.2020

Evidenziato che il Comune di Catenanuova è nella fascia degli enti non virtuosi e che deve percorrere un percorso di graduale riduzione del predetto valore.

Considerato l'atto di indirizzo del sindaco con il quale per le vie brevi ha invitato il responsabile del Settore Economico –Finanziario a programmare con la massima urgenza il potenziamento di settori che risultano fortemente colpiti dalla mancanza di personale quali il settore della Polizia locale e l'Ufficio Tecnico, attraverso la programmazione nel piano del Fabbisogno del personale di:

ANNO 2025

- N. 1 Istruttore tecnico da assumere tramite procedura di scavalco in eccedenza disciplinata nell'art.1, comma 557, della Legge n. 311/2004
- N.1 Funzionario Tecnico da assumere tramite procedura di scavalco in eccedenza disciplinata nell'art.1, comma 557, della Legge n. 311/2004
- N.1 Ingegnere di Coesione assunto tramite procedura del Dipartimento per Politiche Coesione – Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la coesione 2021-2027 (CAPCOE)

ANNO 2026

- Funzionario Tecnico a tempo pieno e indeterminato
- N. 2 Istruttori di polizia locale a tempo indeterminato e part time orizzontale a 34h
- N. 1 Operatore Esperto Manutentivo a tempo indeterminato e part-time

ANNO 2027

- N. 1 Operatore Esperto Manutentivo a tempo indeterminato e part time
- N.1 Istruttore di polizia locale a tempo indeterminato e part time orizzontale a 34h
- N.1 Istruttore tecnico a tempo indeterminato e part-time a 34h

L'amministrazione evidenzia inoltre la volontà di trattenere in servizio la dipendente **Quattrocchi Giuseppa** ai sensi dell'art. 1 comma 165 della legge 207 del 30.12.2024 .

Considerato che :

- nel triennio 2025/ 2027 saranno collocati in pensione complessivamente n. 10 unità e precisamente:
 - 2025 n. 2 unità Profilo Istruttore
 - 2026 n. 4 unità di cui 1 Profilo Funzionario Elevata qualificazione, 2 Profili Istruttore e 1 Operatore Esperto
 - 2027 n. 4 unità Profilo Istruttore
- le entrate correnti previste negli esercizi negli esercizi di bilancio 2024 / 2026 sono in crescita e ciò, unitamente alla riduzione della spesa del personale conseguente alla cessazioni registrate/previste nel periodo, determinano il rispetto già dall'esercizio 2024 del valore di rientro, collocando conseguentemente l'ente nella posizione intermedia tra i due valori soglia previsti dal DM 17.03.2020

CONSIDERATO CHE per l'anno 2024 l'Ente ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il

personale rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013 pari a € 2.546.521,87 e che tale rispetto è previsto anche per il 2025 e per gli anni successivi.

Rilevato che in conseguenza del presente atto di programmazione, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001 per come modificato dal D.lgs. n. 75/2017 e nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo consentito, viene definita la nuova dotazione organica dell'Ente così come analiticamente riportata nel prospetto allegato, che non viene a determinare oneri aggiuntivi ai costi teorici derivanti dalla copertura dei posti in essa previsti rispetto al tetto complessivo della spesa media del personale del triennio 2011-2013.

Dato atto che l'assunzione a tempo indeterminato dell'ingegnere finalizzato al potenziamento dell'ufficio tecnico può essere effettuata in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'art. 1, commi 557 e 562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'art. 57, comma 3-septies, del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni della Legge 13 ottobre 2020, n. 126". Com'è noto, l'art. 57, comma 3-septies citato sancisce, a decorrere dall'anno 2021, la "neutralità" della spesa e dell'entrata relativa all'assunzione di personale etero-finanziata. Pertanto si intende avvalere di tale opportunità sia con riferimento alla figura dell'Ingegnere.

ATTESO che la programmazione del fabbisogno di personale, da aggiornare annualmente e da correlare alla dotazione organica dell'Ente, può essere sempre rivista in funzione di eventuali nuove disposizioni, limitazioni e/o vincoli derivanti da innovazioni nel quadro normativo in materia di personale, nonché a sopravvenute esigenze di carattere organizzativo;

VISTO l'art. 19, c. 8, della L. 448/2001, che prevede che siano gli organi di revisione contabile degli Enti locali ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449 del 27/12/1997 e successive modificazioni;

POSTO che la presente proposta viene trasmessa al Revisore dei Conti ai fini dell'acquisizione del parere sulla presente programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001 n. 448, contenente l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 2, del D.M. del 17.03.

VALUTATO che il presente piano dei fabbisogni sia coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e si sviluppi, nel rispetto dei vincoli finanziari come sotto dimostrato, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali ed obiettivi specifici, ai sensi dell'art.5, comma 1, del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150);

RILEVATO che costituisce condizione preliminare per le assunzioni la trasmissione del presente provvedimento di programmazione del fabbisogno al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i trenta giorni successivi alla sua adozione, in applicazione dell'art. 6-ter, comma 5, del D.lgs. 165/2001 come modificato dal D.lgs. n. 75/2017 e secondo le modalità operative indicate nella circolare n. 18/2018 della Ragioneria Generale dello Stato;

RICHIAMATO l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, secondo cui gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

VISTE le linee guida di indirizzo amministrativo in ordine allo svolgimento delle prove concorsuali ed alla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia, approvate con la Direttiva n. 3 del 24.04.2018 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTI il D.lgs. 18/08/2000 n. 267, il D.lgs. 30/03/2001 n. 165 come novellato dal D.lgs. n. 75/2017, nonché il D.M. 8/05/2018 "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

Dato atto infine che con deliberazione della Giunta comunale n. 54 in data 24/06/2024, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2024/2026, in attuazione a quanto previsto dall'art. 48, comma 1, d.lgs. n. 198/2006;

Visto l'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001, l'articolo 39 della legge n. 449/1997 e gli articoli 7 e 8 del CCNL 1 aprile 1999 in tema di relazioni sindacali;

VISTI i vigenti Regolamenti sulle modalità di accesso all'impiego e di espletamento dei concorsi, di Ordinamento degli Uffici e Servizi, di contabilità e dei controlli interni;

VISTI i vigenti Statuto Comunale, OREL e TUEL;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

PROPONE CHE LA GIUNTA DELIBERI

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. **DARE ATTO** che il parametro dato dal rapporto tra la spesa di personale dell'ultimo rendiconto approvato (2023) e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio, secondo le indicazioni del DPCM 17 marzo 2020 e della Circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione 13 maggio 2020, è pari al 33,26%, come evidenziato dall'allegato A e, pertanto superiore al valore della soglia di virtuosità (27.2%) e al valore soglia massimo (31.20%), di riferimento per la fascia di popolazione del Comune di Catenanuova
2. **DARE ATTO** che il piano triennale del fabbisogno di personale 2025-2027 è coerente con i limiti di spesa determinati ai sensi del D.M. 17/03/2020, nonché con i limiti dettati dalla media della

spesa del personale del triennio 2011-2013, di cui all'art. 1, commi 557 e 557 quater, della L. 296/2006, come modificato dal D.L. 90/2014 e dal D.L. 113/2016;

3. **APPROVARE** la Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale 2025-2027 e il relativo Piano occupazionale che viene a confluire nella seconda parte della SEO (Sezione Operativa) del DUP (Documento Unico di Programmazione)
4. **PRENDERE ATTO** che, in conseguenza del presente atto di programmazione, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001 per come modificato dal D.lgs. n. 75/2017 e viene definita la risultante nuova dotazione organica dell'Ente, così come analiticamente riportata nel prospetto allegato (Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. **PRENDERE ATTO**, inoltre, che le spese relative alla presente Deliberazione, in rapporto ai periodi di effettivo esercizio, dovranno trovare capienza nei capitoli destinati alla spesa di personale sul bilancio d'esercizio 2025- 2027, in corso di elaborazione
6. **DARE ATTO** infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.lgs. n.165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze del personale
7. **DISPORRE** che la presente proposta di deliberazione sia trasmessa al Revisore dei conti ai fini dell'acquisizione del parere sulla presente programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001 n. 448, contenente l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 2, del D.M. del 17.03.2020;
8. **PRENDERE ATTO** che la programmazione triennale è soggetta sempre a revisione annuale e potrà essere oggetto di ulteriori successive integrazioni e/o modificazioni qualora intervengano nuove e/o diverse esigenze in relazione a limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali o di spesa;
9. **STABILIRE** che la presente deliberazione sarà oggetto di pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" nella sotto-sezione di primo livello "Personale" e nella sotto-sezione di secondo livello "Dotazione organica", nonché nella sotto-sezione di primo livello "Provvedimenti" e nella sotto-sezione di secondo livello "Provvedimenti organi di indirizzo politico", ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;
10. **TRASMETTERE** la presente deliberazione: al Dipartimento della Funzione pubblica entro 30 giorni successivi alla sua adozione, in applicazione dell'art. 6-ter, comma 5, del D.lgs. 165/2001 come modificato dal D.lgs. n. 75/2017 e secondo le modalità operative indicate nella circolare n. 18/2018 della Ragioneria Generale dello Stato.
11. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12. c. 2, della L.R. n. 44/1991;



COMUNE DI CATENUOVA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

-----SSSS-----

Verbale n. 1 del 23 gennaio 2025

OGGETTO: “Programmazione fabbisogno del personale per il triennio 2025/2027 e piano annuale delle assunzioni 2025”

L'anno duemila venticinque il giorno ventitré del mese di gennaio il dott. Giuseppe Testa, Revisore Unico dei conti, nominato con deliberazione del C.C. n. 34 del 27.10.2023,

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale del 20 gennaio avente ad oggetto: **“Programma fabbisogno del personale per il triennio 2025/2027. Piano occupazionale 2025”** che prevede le seguenti assunzioni con le riportate modalità:

ANNO 2025

- N. 1 Istruttore tecnico da assumere tramite procedura di scavalco in eccedenza disciplinata nell'art.1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- N.1 Istruttore direttivo tecnico da assumere tramite procedura di scavalco in eccedenza disciplinata nell'art.1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- N.1 Ingegnere di Coesione assunto tramite procedura del Dipartimento per Politiche Coesione – Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la coesione 2021-2027 (CAPCOE);

ANNO 2026

- Istruttore direttivo tecnico a tempo pieno e indeterminato
- N. 2 Istruttori di vigilanza a tempo indeterminato e part time orizzontale a 34h
- N. 1 Collaboratore tecnico a tempo indeterminato e part-time

ANNO 2027

- N. 1 Collaborare tecnico a tempo indeterminato e part time
- N.1 Istruttore di vigilanza a tempo indeterminato e part time orizzontale a 34h
- N.1 Istruttore tecnico a tempo indeterminato e part-tima a 34h;

L'amministrazione dell'Ente evidenzia inoltre la volontà di trattenere in servizio la dipendente **Quattrocchi Giuseppa** ai sensi dell'art. 1 comma 165 della legge 207 del 30.12.2024 per esigenze non diversamente assolvibili;

Dato atto che l'assunzione a tempo indeterminato dell'ingegnere finalizzato al potenziamento dell'ufficio tecnico può essere effettuata in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'art. 1, commi 557 e 562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'art. 57, comma 3-septies, del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni della Legge 13 ottobre 2020, n. 126". Com'è noto, l'art. 57, comma 3-septies citato sancisce, a decorrere dall'anno 2021, la "neutralità" della spesa e dell'entrata relativa all'assunzione di personale etero-finanziata. Pertanto si intende avvalere di tale opportunità sia con riferimento alla figura dell'Ingegnere.

Considerato che nel triennio 2025/ 2027 saranno collocati in pensione complessivamente n. 10 unità e precisamente:

- 2025 n. 2 unità Profilo Istruttore;
- 2026 n. 4 unità di cui 1 Profilo Funzionario Elevata qualificazione, 2 Profili Istruttore e 1 Operatore Esperto;
- 2027 n. 4 unità Profilo Istruttore;

Visti:

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 "*Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*";
- l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui *«Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»*;

- l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale «i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione»;
- l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita «Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (omissis)»;
- l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, «in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;
- l'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone che «Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
- il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad «individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia» (i cui contenuti sono stati chiariti altresì nella circolare del Ministero dell'Interno 8.06.2020);
- l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale «Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche

in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni ... entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione»;

- il Decreto 30.06.2022 n° 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica «Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione»;
- il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale «la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;

Considerato:

- che le capacità assunzionali dell'Ente sono state determinate in funzione dei parametri rilevanti:

Entrate Correnti anno 2021	5.290.698,66
Entrate Correnti anno 2022	6.018.565,23
Entrate Correnti anno 2023	7.482.145,83
Media Entrate Correnti	6.263.803,24
Stanziamento definitivo FCDE 2022	264.421,42
Media aritmetica delle entrate del triennio 2021-2023 al netto del FCDE	5.999.381,82
Spesa di Personale 2023	1.995.325,84
% rapporto <u>spese di personale 2023</u> media entrate correnti - FCDE	33,2588%

- che per il Comune di Catenanuova, i valori soglia, ai sensi dell'art. 4, comma 1, e art. 6 del D.P.C.M. 17.03.2020, in base ai quali definire le facoltà assunzionali sono i seguenti:

COMUNE DI CATENANUOVA	
POPOLAZIONE AL 31/12/2023	4454
FASCIA	D
VALORE SOGLIA PIU' BASSO	27,20%
VALORE SOGLIA PIU' ALTO	31,20%
Rapporto Spesa Personale / Entrate Correnti dell'Ente Rendiconto 2023	33,26%

Preso atto che il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti, pari al 33,26%, risulta essere superiore al valore soglia, il Comune di Catenanuova rientra nelle previsioni di cui all'art. 6 del Decreto e pertanto necessita adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto;

Considerato che le entrate correnti previste negli esercizi negli esercizi di bilancio 2024 / 2026 sono in crescita e ciò, unitamente alla riduzione della spesa del personale conseguente alle cessazioni registrate/previste nel periodo, determinano il rispetto già dall'esercizio 2024 del valore di rientro, collocando conseguentemente l'ente nella posizione intermedia tra i due valori soglia previsti dal DM 17.03.2020 come si evince dal prospetto sotto riportato:

	2021 - 2023	2022 - 2024	2023 - 2025
Media Entrate correnti	6.263.803,37	6.934.505,71	7.229.505,88
FCDE	264.421,42	349.850,04	339.078,26
Entrate nette	5.999.381,95	6.584.655,67	6.890.427,62
Valore soglia (31,20%),	1.871.807,17	2.054.412,57	2.149.813,42
margine incremento della spesa			
	2023	2024	2025
Spese personale Macr. 01	2.148.112,14	1.863.211,00	1.847.556,40
Entrate/spese eterofinanziate	30.245,48	24.719,71	43.207,21
Arretrati contrattuali	122.540,82		-
Spesa personale netta	1.995.325,84	1.838.491,29	1.804.349,19
Rapporto spese personale su entrate (al netto IRAP)	33,26%	27,92%	26,18%

Preso atto che il Comune di Catenanuova intende attuare il miglior assetto funzionale della struttura organizzativa in coerenza con gli strumenti di programmazione dell'Ente;

Atteso che l'art. 30 comma 2 sexies del D.Lgs. n. 165/2001 così recita: *“Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”*;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del II Settore Economico – Finanziario Dott.ssa Maria Concetta Giunta, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

Il Revisore accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2025/2027, e la dotazione organica consente di rispettare:

- il limite relativo alle capacità assunzionali di cui alle norme vigenti;
- il limite di spesa della dotazione organica ai sensi dell'art. 1, comma 421 della legge 190/2014;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2000;

E s p r i m e

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale di cui in oggetto.

Copia del presente verbale sarò allegata alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Revisore Unico

 GIUSEPPE TESTA
23.01.2025 15:30:17
UTC

PROSPETTO DI CALCOLO SPESE DI PERSONALE AI SENSI DEL D.M. 17 MARZO 2020

ALLEGATO A

ANNO		2025	2025
Calcolo del limite di spesa per assunzione relativa all'anno			
ANNO	2025	VALORE	FASCIA
Popolazione al 31 dicembre	2025	4.507	0
ANNI	2025	VALORE	
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spesa di personale-Dettaglio")	2025	1.995.325,04 €	(f)
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (a) netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio"	2021 2022 2023	5.290.698,66 € 6.018.565,23 € 7.482.145,83 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio	2021 2022 2023	6.260.502,44 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2025	264.421,42 €	
Media aritmetica delle entrate correnti dal triennio al netto del FCDE	2021 2022 2023	5.996.081,02 €	33,26%
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)			28,90%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM			31,20%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM			

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI

Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE) (c) < o = (d)	(f)	
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1)	
Rapporto tra spesa di personale e entrate correnti in caso di applicazione incremento teorico massimo	(g)	#VALORE!
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	(h)	1.995.325,04 €

ENTE INTERMEDIO

I Comuni il cui rapporto fra spesa di personale e media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti risulti compreso fra i due valori soglia previsti dal D.M. 17.3.2020 possono effettuare il turn over al 100%, a condizione di non incrementare il rapporto fra entrate correnti e impegni di competenza per la spesa complessiva di personale rispetto al rapporto corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato, dovendosi intendere per "ultimo rendiconto" quello approvato per primo in ordine cronologico a ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale. (Del. Corte conti Emilia-Romagna n. 55/2020)

Entrate correnti da rendiconto di gestione	2022	
Entrate correnti da rendiconto di gestione	2023	
STIMA PRUDENZIALE entrate correnti	2024	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2025	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		(p)
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette da ultimo rendiconto approvato (a) / (b)		(q)
STIMA PRUDENZIALE del limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2025	(p) * (q)

L'ente adotta un percorso di graduale riduzione annuale del rapporto spesa personale/entrate correnti fino al conseguire nell'anno 2025 il valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100%.

ALLEGATO B

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE						
AREA	PROFILO PROFESSIONALE	TIPOLOGIA CONTRATTO	POSTI COPERTI AL 01.01.2025	ASSUNZIONI PROGRAMMATE		
				2025	2026	2027
AREA DEI FUNZIONARIE DELLE E.Q.	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	Part-time 94,44	2			
	FUNZIONARIO CONTABILE	Tempo pieno	1			
	INGEGNERE	Tempo pieno		1		
	ARCHITETTO	Tempo pieno	1			
	FUNZIONARIO TECNICO	Scavalco in ecced.		1		
	FUNZIONARIO TECNICO	Tempo pieno			1	
	ASSISTENTE SOCIALE	Part-time 66,66%	1			
AREA DEGLI ISTRUTTORI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	Tempo pieno	5			
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	Part-Time 83,33%	6			
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	Part-Time 66,66%	7			
	ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE	Part-Time 94,44%	3		2	1
	ISTRUTTORE CONTABILE	Tempo pieno	1			
	ISTRUTTORE CONTABILE	Part-Time 94,44%	1			
	ISTRUTTORE CONTABILE	Part-Time 83,33%	3			
	ISTRUTTORE TECNICO	Tempo pieno	2			
	ISTRUTTORE TECNICO	Part-Time 83,33%	3			1
	ISTRUTTORE TECNICO	Scavalco in ecc.		1		
	ISTRUTTORE TECNICO	Part-Time 66,66%	2			
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	OPERATORE ESPERTO AMM.VO	Tempo pieno	2			
	OPERATORE ESPERTO AMM.VO	Part-Time 83,33%	1			
	OPERATORE ESPERTO AMM.VO	Part-Time 66,66%	5			
	OPERATORE ESPERTO CONTABILE	Tempo pieno	2			
	OPERATORE ESPERTO CONTABILE	Part-Time 66,66%	2			
	OPERATORE ESPERTO MANUT.	Tempo pieno	1			
	OPERATORE ESP. CUSTODIA E SORV.	Part-Time 88,88%	1			
	OPERATORE ESPERTO MANUT.	Part-Time 83,33%	2		1	1
	OPERATORE ESP. CUSTODIA E SORV.	Part-Time 83,33%	2			
	OPERATORE ESP. CUSTODIA E SORV.	Part-Time 66,66%	1			
	OPERATORE ESPERTO AUTISTA	Part-Time 83,33%	2			
AREA DEGLI OPERATORI	OPERATORE	Tempo pieno	1			
	Totale		60	3	4	3

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line per consecutivi gg.15 in data

24/03/2025

Il resp.le della pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. nr. 44/91.

Catenanuova, 24-03-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE